

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2016, n. 1718

Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Progetto "La Puglia non Tratta-Insieme per le vittime". Presa d'atto concessione contributo. Stanziamento cofinanziamento regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l'adozione del modello organizzativo denominato "MAIA";

con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l'Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia;

il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione "Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale", con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza;

la DGR n. 668/2016: "Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016. Articolo 1, commi 709 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.";

la DGR n. 923/2016: "Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016. Articolo 1, commi 709 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento".

VISTO CHE:

il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni;

la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone", e successive modificazioni;

l'articolo 18, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale prevede che per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del medesimo articolo 18, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18 si applichi, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge n. 228 del 2003, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto, e di assistenza sanitaria, ai sensi del citato articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18, e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sia definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento;

il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2016, con il quale è definito il Programma unico di emersione, assistenza e di integrazione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento, di cui al citato articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

l'articolo 1 del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016 che prevede altresì che il citato Programma unico si realizza mediante progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale;

l'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016 che prevede che entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso, il Dipartimento per le pari opportunità adotta, sentita la Conferenza Unificata, e con le risorse a tal fine stanziare nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito bando per l'individuazione dei progetti finanziabili;

il Bando 1/2016 del Dipartimento per le pari opportunità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 134 del 10 giugno 2016 e sul sito istituzionale www.pariopportunita.gov.it, per il finanziamento dei suddetti progetti attuati a livello territoriale che all'articolo 11, comma 5 ha indicato il Cons. Michele Palma quale Responsabile Unico del Procedimento;

il Decreto direttoriale del 4 agosto 2016 di approvazione dei verbali e della graduatoria finale delle proposte progettuali e l'indicazione, considerato lo stanziamento disponibile pari a 13 milioni di euro (articolo 8, comma 1, del bando 1/2016) delle proposte progettuali ammesse al finanziamento (dal n. 1 al n. 15 della graduatoria finale);

che il predetto Bando 1/2016 prevede che siano disciplinate le modalità di attuazione dei progetti approvati mediante atti di concessione da stipulare tra le parti;

che la Regione Puglia ha presentato il progetto "La Puglia non Tratta-Insieme per le vittime", collocandosi in posizione utile nella graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento al posto n. 14, conseguendo un punteggio pari a 80/100, in partenariato, in qualità di Soggetti Attuatori con:

- Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco onlus;
- Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. onlus;
- Associazione Giraffah! Onlus;
- Coop. Sociale Onlus Atuttotenda;
- Soc. Cooperativa Sociale IRIS;
- Associazione Micaela Onlus;

ritenuti dalla commissione Interministeriale "rispondenti alle finalità e agli obiettivi" di cui al bando pubblico sopracitato;

tutti i soggetti attuatori sono iscritti al Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati;

le cooperative sociali e associazioni sopra citate operano con professionalità e competenza da molti anni nella realizzazione di interventi sociali nella prostituzione e fenomeni di marginalità collegate e nella tratta di esseri umani sfruttati ad opera di soggetti e organizzazioni criminali nella prostituzione e in altre forme

e contesti, e che hanno avuto, tra gli altri, la titolarità e la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le Pari Opportunità per programmi di assistenza ed integrazione sociale (art. 18 del D.Lgs. n. 286/98);

le suddette cooperative sociali e associazioni hanno dimostrato capacità di intervento nell'ambito della tratta a fini di sfruttamento dei cittadini stranieri immigrati e dell'integrazione sociale e lavorativa delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sui territori della Regione Puglia in cui esse operano, e che tali interventi sono tuttora in atto:

l'avvio del progetto è avvenuto il 1° settembre 2016 e dovrà essere realizzato nei successivi 15 mesi, ovvero avrà termine il 30 novembre 2017.

CONSIDERATO CHE:

la Regione Puglia, in qualità di soggetto proponente, ha previsto lo stanziamento del cofinanziamento di € 10.000,00.

SI PROPONE:

di prendere atto dell'adesione e della concessione del contributo da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per complessivi € 1.299.978,99, datata 31/08/2016, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato A), al progetto "La Puglia non tratta - Insieme per le vittime", presentato dalla Regione Puglia nell'ambito dei programmi di assistenza e inclusione sociale e lavorativa a favore delle persone vittime della tratta, dell'art. 13 della Legge 228/2013;

di approvare lo stanziamento del cofinanziamento di euro **10.000,00**, con copertura sul Cap. 941043 — INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMMIGRAZIONE. ART. 9 L.R. 32/2009 - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE — E.F. 2016, demandando al Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale ogni adempimento attuativo;

di approvare lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Attuatori, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato B), dando mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale per la sottoscrizione;

di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari cui al comma 710 della L. n. 208/15.

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs, n.118/11 e ss.mm.ii.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro 10.000,00 (diecimila/00), trovano copertura sul Cap. 941043 — INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMMIGRAZIONE. ART. 9 L.R. 32/2009 - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE — E.F. 2016

• **Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001**

• **Missione 12 — Programma 04 — Titolo 1 — Macroaggregato 4**

La spesa è autorizzata ai fini dei vincoli di finanza pubblica con specifico riferimento al "pareggio di bilancio"

"La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari di cui al comma 710 della L. n. 208/15.

All'impegno di spesa provvederà il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le

Migrazioni, Antimafia Sociale, con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L'esigibilità della spesa E.F. 2016.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.

LA GIUNTA

- Udata la relazione del Presidente della Giunta Regionale.
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale.
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di prendere atto dell'adesione e della concessione del contributo da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per complessivi € 1.299.978,99, datata 31/08/2016, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato A) al progetto "La Puglia non Tratta-Insieme per le vittime", presentato dalla Regione Puglia nell'ambito dei programmi di assistenza e inclusione sociale e lavorativa a favore delle persone vittime della tratta, dell'art. 13 della Legge 228/2013;
- di approvare lo stanziamento del cofinanziamento di **euro 10.000,00**, con copertura sul Cap. 941043 — INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMMIGRAZIONE. ART. 9 L.R. 32/2009 - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE- E.F. 2016;
- di approvare lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Attuatori, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato B), dando mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale per la sottoscrizione;
- di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari di cui al comma 710 della L. n. 2087/15;
- di dare mandato alla Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale di adottare i conseguenti provvedimenti di spesa, entro il corrente esercizio finanziario, per la liquidazione dei contributi reclamati dagli aventi titolo;
- di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dai presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari di cui al comma 710 della L. n. 2087/15;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

ALLEGATO A)

IL PRESENTE ALLEGATO
SI COMPONE DI N° 6 (SEI) PAGINE
IL DIRIGENTE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

ATTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

per la realizzazione di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016)

Bando 1/2016 del Dipartimento per le pari opportunità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 134 del 10 giugno 2016.

TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità (CF 80188230587) con sede legale in Roma, Largo Chigi 19, rappresentata dalla Cons. Monica Parrella ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 Gennaio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 1 marzo 2016 - Reg.ne Prev. n. 547, di seguito anche "il Dipartimento"

E

la Regione Puglia (CF 800172107) con sede legale in Bari, Lungomare N. Sauro 31-33, rappresentata dal Dott. Michele Emiliano di seguito anche "il soggetto titolare"

VISTI

il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni;

la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone", e successive modificazioni;



l'articolo 18, comma 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale prevede che per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-*bis* del medesimo articolo 18, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18 si applichi, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge n. 228 del 2003, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto, e di assistenza sanitaria, ai sensi del citato articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18, e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sia definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento;

il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante "*Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI*";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2016, con il quale è definito il Programma unico di emersione, assistenza e di integrazione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento, di cui al citato articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

l'articolo 1 del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016 che prevede altresì che il citato Programma unico si realizza mediante progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale;

l'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016 che prevede che entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso, il Dipartimento per le pari opportunità adotta, sentita la Conferenza Unificata, e con le risorse a tal fine stanziato nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito bando per l'individuazione dei progetti finanziabili;

il Bando 1/2016 del Dipartimento per le pari opportunità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 134 del 10 giugno 2016 e sul sito istituzionale www.pariopportunita.gov.it, per il finanziamento dei suddetti progetti attuati a livello territoriale che all'articolo 11, comma 5 ha indicato il Cons. Michele Palma quale Responsabile Unico del Procedimento;

il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2016 di nomina della Commissione di valutazione;

la nota DPO n. 5771 del 4 agosto 2016 con la quale il Responsabile del Procedimento ha trasmesso al Dipartimento la proposta di graduatoria finale dei progetti ammessi al finanziamento sulla base dei punteggi attribuiti e gli originali dei verbali redatti (n. 9) che ne fanno parte integrante;

il Decreto direttoriale del 4 agosto 2016 di approvazione dei verbali e della graduatoria finale delle proposte progettuali e l'indicazione, considerato lo stanziamento disponibile pari a 13 milioni di



euro (articolo 8, comma 1, del bando 1/2016) delle proposte progettuali ammesse al finanziamento (dal n. 1 al n. 15 della graduatoria finale);

CONSIDERATO

che il predetto Bando 1/2016 prevede che siano disciplinate le modalità di attuazione dei progetti approvati mediante atti di concessione da stipulare tra le parti;

che il soggetto titolare ha presentato il progetto "La Puglia non Tratta" e si è collocato in posizione utile nella graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento al posto n. 14, conseguendo un punteggio pari a 80/100.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, DA INTENDERSI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Obblighi del soggetto titolare

1. Il soggetto titolare curerà l'organizzazione e la realizzazione del progetto "La Puglia non Tratta", i cui contenuti e le cui modalità di attuazione sono descritti nel progetto acquisito dal Dipartimento e positivamente valutato dalla Commissione.

Articolo 2

Avvio e durata del progetto

1. L'avvio del progetto dovrà avvenire obbligatoriamente il 1° settembre 2016. Il progetto dovrà essere realizzato nei successivi 15 mesi, ovvero avrà termine il 30 novembre 2017.
2. Per la realizzazione del progetto, il finanziamento ammonta ad euro 1.299.978,99 (unmilione duecentonovantanove milanevecentosettantotto/99).

Articolo 3

Monitoraggio, verifica e controllo del progetto

1. Al fine di consentire al Dipartimento il controllo, il monitoraggio, la verifica e la valutazione delle attività progettuali, il soggetto titolare deve presentare al Dipartimento una relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto entro i 30 giorni successivi ad ogni semestre di attività, rispondente e coerente con le informazioni inserite nel Sistema Informatico per la Raccolta delle informazioni degli Interventi di contrasto della Tratta degli esseri umani (SIRIT). Al termine del progetto il soggetto titolare deve presentare al Dipartimento una relazione finale.
2. Il soggetto titolare dovrà provvedere ad inserire i dati sui percorsi individuali delle persone assistite nel sistema di raccolta dati centralizzato SIRIT garantendo l'immissione dei dati della presa in carico inderogabilmente entro le successive 48 ore.
3. Il soggetto titolare si impegna altresì a fornire tempestivamente al Dipartimento, su richiesta, ogni ulteriore informazione attinente al progetto.

Articolo 4

Presa in carico in continuità delle vittime

1. Ai sensi dell'articolo 6 del bando 1/2016, il soggetto titolare deve assicurare, dal 1° settembre 2016, su richiesta del Dipartimento e sulla base del piano di messa in rete delle persone



assistite in continuità predisposto dal Numero Verde nazionale anti tratta, la presa in carico di una quota del numero complessivo di persone assistite che alla data del 31 agosto 2016 risultino in carico a progetti finanziati nell'ambito degli Avvisi 7 e 13 del Dipartimento per le pari opportunità pubblicati sulla G.U. del 23 luglio 2012 e che non siano beneficiari di finanziamento rispetto al citato bando 1/2016.

2. Il soggetto titolare si obbliga altresì ad accettare, nel corso dell'attività progettuale oggetto di questo atto, tutte le prese in carico provenienti dal Numero Verde nazionale ove risulti dal SIRIT la disponibilità di accoglienza e/o assistenza.

Articolo 5

Modalità di erogazione e rendicontazione dei progetti

1. L'importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) il 30% del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare unitamente al piano esecutivo delle attività, da presentarsi a pena di decadenza del finanziamento totale entro il 30 settembre 2016;
 - b) fino al 40% del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante con allegata una relazione sullo stato di avanzamento delle attività e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei primi 6 mesi di attività, da presentarsi successivamente al 1° marzo 2017. Il finanziamento sarà erogato solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile da parte degli Uffici competenti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - c) a saldo, e comunque fino al restante 30% del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto, corredata da una relazione finale e dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo. Qualora il soggetto titolare indichi a saldo di avere utilizzato, nel suo complesso, un importo inferiore a quello massimo messo a disposizione dal Dipartimento, il saldo sarà corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso. Unitamente il soggetto titolare dovrà allegare una dichiarazione attestante l'effettivo costo totale del progetto e comprovante l'effettiva entità di ulteriori finanziamenti e cofinanziamenti, distinti per voci di spesa, così come dichiarato nella proposta progettuale presentata in sede di partecipazione al bando. Il finanziamento sarà erogato solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile da parte degli Uffici competenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ex articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n.136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.). Per le spese in contanti, regolarmente accompagnate da idonea documentazione, non potrà essere superato il tetto massimo stabilito dalla legge e altresì non saranno ammessi frazionamenti di spesa in contanti per lo stesso acquisto.
3. Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate dal soggetto titolare secondo le modalità indicate da un'apposita "Guida alla rendicontazione" che sarà resa disponibile da parte del Dipartimento entro il mese di novembre 2016.
4. Il Dipartimento si riserva di effettuare in ogni momento controlli e verifiche anche in loco per accertare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente atto e l'effettiva esecuzione degli interventi e delle attività.
5. Le attività oggetto dei progetti ammessi, come dettagliate nei relativi piani esecutivi, devono essere puntualmente realizzate pena la revoca dei relativi finanziamenti.



6. Le spese non possono essere riconosciute se già coperte da altri finanziamenti di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

Articolo 6

Modalità di comunicazione con l'Amministrazione

1. Tutte le comunicazioni tra il soggetto titolare e il Dipartimento dovranno avvenire via posta certificata all'indirizzo: interventitratta@pec.governo.it.

Articolo 7

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 modificata dal Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, il soggetto titolare si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e comunicherà al Dipartimento gli estremi identificativi del conto di Tesoreria della Banca d'Italia.

Articolo 8

Utilizzo del logo e menzione del finanziamento

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto titolare di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità" sulla documentazione informativa e su ogni altro documento riferito al progetto, comprese le pubblicazioni sui siti internet, nonché l'obbligo di fare menzione, in qualsiasi occasione e contesto pubblico, che il progetto è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità. Il predetto logo sarà fornito dal Dipartimento. Il materiale informativo suddetto dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.

Articolo 9

Privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Dipartimento è finalizzato unicamente all'espletamento dell'attività di gestione amministrativa del contratto, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Ai soggetti proponenti è riconosciuto il diritto di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, Largo Chigi n. 19, 00187 Roma" tramite utilizzo di posta certificata - PEC interventitratta@pec.governo.it.



Articolo 10
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto di concessione si fa rinvio alla vigente normativa in tema di concessioni amministrative.

Roma,

Il Dipartimento per le pari opportunità
Cons. Monica Parrella

per accettazione del soggetto titolare
Il legale rappresentante
Dott. Michele Emiliano

*Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
(convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9).*



Allegato B



REGIONE PUGLIA

Presidenza Giunta Regionale

Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale

CONVENZIONE

TRA

REGIONE PUGLIA


E

**Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco onlus;
Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. onlus;
Associazione Giraffah! Onlus;
Coop. Sociale Onlus Atuttotenda;
Soc. Cooperativa Sociale IRIS;
Associazione Micaela Onlus;**

Per la realizzazione del progetto "La Puglia non tratta-Insieme per le vittime"

Il presente allegato si compone di n. 9 (nove) pagine, inclusa la copertina

Il dirigente della Sezione
Dott. Stefano Fumarulo





CONVENZIONE per la realizzazione del Progetto “La Puglia non tratta-Insieme per le vittime”, nell’ambito dei programmi di assistenza e inclusione sociale e lavorativa a favore delle persone vittime della tratta, dell’art. 13 della Legge 228/2013

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di _____

TRA

REGIONE PUGLIA (in seguito “Regione”), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro 31/33, codice fiscale **80017210727**, legalmente rappresentata dal Dr. Stefano Fumarulo, nato a Bari il 10/08/1978, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale

E

- **Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco onlus**, con sede legale in via Pedaggio Santa Chiara 57/bis – Trani (BT), Codice Fiscale e Partita IVA 04269990729, rappresentata da Giampietro Losapio, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante;
- **Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. onlus**, con sede legale in via Barisano da Trani, 12 – Bari , Codice Fiscale e Partita IVA 04252620721, rappresentata da Marcello Signorile, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante;
- **Associazione Giraffah! Onlus**, con sede legale in via Napoli, 308 – Bari, Codice Fiscale e Partita IVA 93193630725, rappresentata da Maria Pia Vigilante, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante;
- **Coop. Sociale Onlus Atuttotenda**, con sede legale in via Catania, 1 – Melpignano (LE), Codice Fiscale e Partita IVA 04365240755, rappresentata da Maria Carmela Spagnolo, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante;
- **Soc. Cooperativa Sociale IRIS**, on sede legale in Piazzale Tiziano, 21/B – Manfredonia (FG), Codice Fiscale e Partita IVA 03136140716, rappresentata da Nicola Di Bari, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante
- **Associazione Micaela Onlus**, con sede legale in via Martinella, 77 – Torre Boldone (BG) e con sede operativa in Via Valenzano, 29 – Adelfia (Ba), Codice Fiscale e Partita IVA 02723120164, rappresentata da suor Fara Cosima Francesca Galati, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante;

CONSIDERATO:

- Che la tratta di esseri umani rappresenta una gravissima violazione dei fondamentali diritti umani, riconosciuta dalla normativa internazionale, europea e nazionale;
- Che le vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù sono persone minore e adulte, maschi, femmine e transessuali, sfruttate nel mercato della prostituzione, nel lavoro forzato, nel lavoro domestico, nell'accattonaggio, in attività illegali forzate, ed anche ai fini di espanto di organi;
- Che il fenomeno della tratta per quanto sommerso, è sempre più capillarmente diffuso nei contesti locali del territorio nelle sue diverse forme e chiama in campo la responsabilità delle istituzioni, della società civile e delle comunità locali.

VISTO CHE:

- i sotto indicati documenti internazionali mettono al centro dell’attenzione la problematica della tratta di essere umani e dello sfruttamento nel campo della prostituzione e in altri ambiti e forme:
 - la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla repressione della tratta delle persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui (1950);
 - la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979);
 - la Sezione relativa ai Diritti Umani (paragrafo 230) della Piattaforma di Pechino (1995)
 - la Risoluzione sulla tratta degli esseri umani del Parlamento europeo del 18 gennaio 1996;
 - l’Azione comune del Consiglio dell’Unione Europea del 29 novembre 1996;

- l'Azione comune del Consiglio dell'Unione Europea del 24 febbraio 1997;
 - la Dichiarazione dell'Aja sulle linee guida europee per la realizzazione di misure efficaci per prevenire e combattere il traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale, 24-25 aprile 1997;
 - il Protocollo ONU sulla tratta o "Protocollo di Palermo" (2000);
 - la Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani del 2002 adottata dal Consiglio dell'Unione Europea nel 2003;
 - il Rapporto del Gruppo di Esperti sulla Tratta degli Esseri Umani istituito dalla Commissione Europea, pubblicato nel dicembre 2004 in inglese e nell'ottobre 2005 in italiano;
 - la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani (2005);
- i sotto indicati documenti nazionali mettono al centro dell'attenzione la problematica della tratta di esseri umani e dello sfruttamento in particolari a fini sessuali:
 - D.P.R. n. 1244/1952
 - Legge "Merlin" 20 Febbraio n.75/1958 "abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento sessuale";
 - Legge n. 1773/1966;
 - Legge n. 66/1996, norme contro la violenza sessuale;
 - Legge n. 269/1998 contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove norme di riduzione in schiavitù";
 - Art. 18 del Decreto Legislativo n. 286/1998, "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale;
 - Art. 25,26 e 27 del D.P.R. 3 Agosto 1999, n.394 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione) coordinato con le modifiche del D.P.R. 18 ottobre 2004 n.334 (in base alla Legge sull'Immigrazione n. 189/2002);
 - Legge n. 228/2003 "Misure contro la tratta di persone" che disciplina in merito al reato di "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" (art. 600 c.p.) e al reato di "Tratta di persone" (art. 601 c.p.), prevede all'art. 13 l'istituzione di programmi di assistenza a favore delle vittime di tali reati;
 - il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI";
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2016, con il quale è definito il Programma unico di emersione, assistenza e di integrazione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento, di cui al citato articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

prevedono come denominatore comune la promozione di politiche di intervento di tipo preventivo e assistenziale che tutelino e promuovano i diritti umani e civili di soggetti esclusi e vittime di violenza e sfruttamento e attivino iniziative di inclusione sociale e lavorativa attraverso l'implementazione di misure che coinvolgano direttamente sia il target finale che i destinatari intermedi quali attori-chiave del processo di tutela e inclusione.

CONSIDERATE:

- a) La Legge quadro n. 328/2000 per la "realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che fonda e conferisce autorevolezza al sistema delle politiche sociali ponendosi l'obiettivo di prevenire il disagio, aiutare chi è in difficoltà, migliorare la qualità della vita. La legge potenzia e qualifica l'intervento pubblico nell'ambito delle politiche sociali promuovendo e valorizzando al contempo le capacità e le conoscenze di una vasta rete di soggetti che operano nella società.
- b) La l.r. n. 19/2006 sul sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.
- c) L'art. 2 della l.r. n.32/2009, "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia".
- d) La normativa vigente che impone alla Pubblica Amministrazione di modificare il rapporto con i cittadini in una direzione di trasparenza dell'azione amministrativa e di una maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi.
- e) L'art. 18 (soggiorno per motivi di protezione sociale) del "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero" (D. Lgs. N. 286/98), che prevede la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle persone immigrate vittime di violenza e sfruttamento.
- f) Gli artt.
 - 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale)
 - 26 (Convenzioni con soggetti privati)
 - 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)
 - 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati)



- 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro)

- 54 (Iscrizione Nel Registro)

del D.P.R. del 31-08-1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" in particolare per la realizzazione delle misure previste all'art. 18 del D. Lgs. 286/98.

g) L'art. 13 della Legge n.228/2003 "Misure contro la tratta di persone" che prevede l'istituzione di programmi di assistenza a favore delle vittime di tali reati e il relativo Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 237 del 19 settembre 2005.

h) L'art. 6, c. 4, del DL 28 Dicembre 2006, n.300, recepito dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n.17, che estende il "programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, [...] anche al cittadino di Stato membro dell'Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di pericolo."

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni;
- la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone", e successive modificazioni;
- l'articolo 18, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale prevede che per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del medesimo articolo 18, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18 si applichi, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge n. 228 del 2003, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto, e di assistenza sanitaria, ai sensi del citato articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18, e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sia definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento;
- il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2016, con il quale è definito il Programma unico di emersione, assistenza e di integrazione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento, di cui al citato articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- l'articolo 1 del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016 che prevede altresì che il citato Programma unico si realizza mediante progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale;
- l'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016 che prevede che entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso, il Dipartimento per le pari opportunità adotta, sentita la Conferenza Unificata, e con le risorse a tal fine stanziante nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito bando per l'individuazione dei progetti finanziabili;
- il Bando 1/2016 del Dipartimento per le pari opportunità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 134 del 10 giugno 2016 e sul sito istituzionale www.pariopportunita.gov.it, per il finanziamento dei suddetti progetti attuati a livello territoriale che all'articolo 11, comma 5 ha indicato il Cons. Michele Palma quale Responsabile Unico del Procedimento;
- il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2016 di nomina della Commissione di valutazione;
- la nota DPO n. 5771 del 4 agosto 2016 con la quale il Responsabile del Procedimento ha trasmesso al Dipartimento la proposta di graduatoria finale dei progetti ammessi al finanziamento sulla base dei punteggi attribuiti e gli originali dei verbali redatti (n. 9) che ne fanno parte integrante;
- il Decreto direttoriale del 4 agosto 2016 di approvazione dei verbali e della graduatoria finale delle proposte progettuali e l'indicazione, considerato lo stanziamento disponibile pari a 13 milioni di euro (articolo 8, comma 1, del bando 1/2016) delle proposte progettuali ammesse al finanziamento (dal n. 1 al n. 15 della graduatoria finale);

- il predetto Bando 1/2016 prevede che siano disciplinate le modalità di attuazione dei progetti approvati mediante atti di concessione da stipulare tra le parti;
- la Regione Puglia ha presentato il progetto "La Puglia non Tratta", collocandosi in posizione utile nella graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento al posto n. 14, conseguendo un punteggio pari a 80/100, in partenariato, in qualità di Soggetti Attuatori con:
 - Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco onlus;
 - Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. onlus;
 - Associazione Giraffah! Onlus;
 - Coop. Sociale Onlus Atuttotenda;
 - Soc. Cooperativa Sociale IRIS;
 - Associazione Micaela Onlus;
 ritenuti dalla commissione Interministeriale "rispondenti alle finalità e agli obiettivi" di cui al bando pubblico sopracitato;
- tutti i soggetti attuatori sono iscritti al Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati;
- le cooperative sociali e associazioni sopra citate operano con professionalità e competenza da molti anni nella realizzazione di interventi sociali nella prostituzione e fenomeni di marginalità collegate e nella tratta di esseri umani sfruttati ad opera di soggetti e organizzazioni criminali nella prostituzione e in altre forme e contesti, e che hanno avuto, tra gli altri, la titolarità e la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le Pari Opportunità per programmi di assistenza ed integrazione sociale (art. 18 del D.Lgs. n. 286/98);
- le suddette cooperative sociali e associazioni hanno dimostrato capacità di intervento nell'ambito della tratta a fini di sfruttamento dei cittadini stranieri immigrati e dell'integrazione sociale e lavorativa delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sui territori della Regione Puglia in cui esse operano, e che tali interventi sono tuttora in atto;
- in data 31 agosto 2016 è stato ratificato l'ATTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO per la realizzazione di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016);
- l'avvio del progetto è avvenuto il 1° settembre 2016 e dovrà essere realizzato nei successivi 15 mesi, ovvero avrà termine il 30 novembre 2017.

PREMESSO CHE:

- sin dal 2006, si è inteso avviare una collaborazione tra le parti firmatarie, nella quale la Regione Puglia compartecipa a titolo di raccordo del sistema integrato di servizi sociali a livello regionale con la rete dei vari progetti di intervento sociale volti a:
 - ridurre il disagio delle persone coinvolte nella prostituzione e favorirne l'inclusione sociale;
 - tutelare i diritti e garantire l'inserimento socio-lavorativo delle vittime della tratta di esseri umani, in particolare a scopo di sfruttamento lavorativo ma anche in altri ambiti;
 - contribuire parallelamente, attraverso la collaborazione con le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziaria, le Prefetture e gli altri Enti Locali, al contrasto alla criminalità organizzata che gestisce la tratta di esseri umani;
 - contribuire a sviluppare interventi che abbassino l'allarme sociale nelle comunità locali e ne elevino il senso di responsabilità e di accoglienza;
- con DGR n. _____ del _____ si è deliberata la presa d'atto dell'adesione al progetto e della concessione del contributo da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, datata 31 Agosto 2016.
- con la stessa DGR n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Attuatori.

Pur rispettando l'autonomia dei rispettivi ruoli e funzioni e nel pieno rispetto delle competenze istituzionali di ognuno

SI CONCORDA

Di promuovere e concorrere alla realizzazione di:

1. interventi di riduzione del danno e dei rischi e di promozione dei diritti rivolti alle persone attraverso servizi di primo contatto in strada e nei luoghi chiusi (Unità Mobili) e servizi di bassa soglia (cosiddetti Drop In Center) di informazione, consulenza e orientamento sul piano sanitario, psicologico/relazionale, giuridico, sociale e lavorativo;



2. identificazione e assistenza concreta alle persone vittime di tratta attraverso i sopramenzionati servizi nonché attraverso la definizione di progetti personalizzati della durata di almeno tre mesi, prorogabili a sei mesi in presenza di specifiche esigenze;
3. inserimento in diversificate strutture e modalità di accoglienza delle persone che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti alla tratta e/o sfruttamento di esseri umani, e conseguente avvio di programmi di assistenza e integrazione sociale, ai sensi dell'art. 13 della L.228/2003 e dell'art. 18 del D. Lgs. 286/98;
4. realizzazione di percorsi formativi individualizzati, l'orientamento e il progressivo inserimento socio-lavorativo delle persone che hanno avuto i programmi di assistenza e integrazione sociale;
5. attivazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli operatori del settore sulle problematiche relative allo sfruttamento lavorativo, alla tratta di esseri umani finalizzata a diverse forme di sfruttamento, alle diverse condizioni di disagio e marginalità connesse a tali fenomeni;
6. collaborazione strutturata con le diverse agenzie territoriali quali la Regione, le Province, gli Ambiti territoriali sociali ed i Comuni, i servizi sanitari, le Forze dell'Ordine, la Magistratura, le Prefetture, i servizi per il lavoro, i servizi sociali, di mediazione e culturali offerti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni non profit.

Tanto premesso, considerato e concordato,

ART.1
(Premesse)

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

ART. 2
(Oggetto della Convenzione)

1. Viene instaurata, con la presente convenzione, una collaborazione tra le parti tesa ad attuare e sviluppare gli interventi di promozione dei diritti e di sostegno a favore delle persone in difficoltà coinvolte in fenomeni di tratta e di sfruttamento e in particolare a favore delle persone vittime della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, in ambiti quali il lavoro forzato, il lavoro domestico, l'accattonaggio, le attività illegali, l'espianto di organi.
2. La Regione Puglia affida alla Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco onlus, alla Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. onlus, alla Associazione Giraffah! Onlus, alla Coop. Sociale Onlus Atuttotenda, alla Soc. Cooperativa Sociale IRIS, alla Associazione Micaela Onlus, l'organizzazione e la gestione degli interventi previsti nel Progetto "La Puglia non tratta", come approvati dal Dipartimento per le Pari Opportunità, nell'ambito dello sfruttamento lavorativo e delle diverse forme di marginalità connesse, nonché nell'ambito del fenomeno della tratta di esseri umani, in particolare volti a realizzare i Programmi di Assistenza e Integrazione Sociale a favore di persone straniere adulte e minori vittime di tratta ai sensi dell'art. 13 della L. 228/03.

ART. 3
(Destinatari finali degli interventi)

1. Sono considerati destinatari finali degli interventi previsti nel Progetto "La Puglia non tratta", oggetto della presente convenzione, i seguenti:
 - a) persone vittime di tratta e riduzioni in schiavitù per lo sfruttamento a fini lavorativi;
 - b) operatori sociali e sanitari del settore pubblico o privato e delle forze dell'ordine e della magistratura interessati dalla realizzazione di interventi nel settore;
 - c) generalità della cittadinanza e delle comunità locali per la loro sensibilizzazione e responsabilizzazione sulle problematiche connesse al fenomeno dello sfruttamento lavorativo e della tratta di esseri umani.

ART. 4
(Impegni delle parti nella convenzione)

1. La Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco onlus, la Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. onlus, la Associazione Giraffah! Onlus, la Coop. Sociale Onlus Atuttotenda, la Soc. Cooperativa Sociale IRIS, la Associazione Micaela Onlus, si impegnano, in qualità di soggetti attuatori del progetto "La Puglia non tratta-Insieme per le vittime" a:
 - a) Mettere in atto interventi sociali che prevedono:
 - la realizzazione di interventi di riduzione del danno e dei rischi e di promozione dei diritti rivolti alle persone che sono sfruttate per fini lavorativi attraverso servizi di primo contatto in strada e nei luoghi di esercizio al chiuso (Unità Mobili) e servizi di bassa soglia (i cosiddetti Drop in Center) di informazione, consulenza e orientamento sul piano sanitario, psicologico/relazionale, giuridico, sociale e lavorativo;
 - l'identificazione e assistenza concreta alle persone vittime di tratta attraverso i sopramenzionati servizi;
 - l'inserimento in diversificate strutture e modalità di accoglienza delle persone che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti alla tratta e/o sfruttamento di esseri umani nell'ambito lavorativo, e conseguente avvio di programmi di assistenza e integrazione sociale, ai sensi dell'art. 13 della L. 228/2003;



- la realizzazione di percorsi individualizzati per la formazione, l'orientamento e il progressivo inserimento socio-lavorativo delle persone che hanno avviato programmi di assistenza e integrazione sociale;
 - l'attivazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche relative alla prostituzione e al suo sfruttamento, alla tratta di esseri umani finalizzata a diverse forme di sfruttamento, alle diverse condizioni di disagio e marginalità connesse a tali fenomeni;
 - la collaborazione strutturata con le diverse agenzie territoriali quali le Province, gli Ambiti territoriali sociali ed i Comuni, i servizi sanitari, le Forze dell'Ordine, la Magistratura, le Prefetture, i servizi per il lavoro, i servizi sociali, di mediazione e culturali offerti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni non profit.
- b) assumere la responsabilità nella realizzazione del progetto; ove parte dell'attuazione venga affidata a soggetti terzi essi ne rimangono comunque responsabili, fermo restando che la Regione mantiene il coordinamento delle azioni previste;
 - c) presentare relazioni semestrali e finali del progetto circa l'attività svolta da ciascuno dei soggetti chiamati in causa, che siano corredate da rendicontazione economica sulle risorse impugate e spese per ciascun trimestre, secondo il formato già concordato con la Regione Puglia sulla base di quanto richiesto dal Dipartimento per le Pari Opportunità;
 - d) di comunicare, quale condizione sospensiva per l'emissione di mandati di pagamento l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da essi eventualmente affidati per la realizzazione delle attività progettuali, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita;
 - e) assicurare la valorizzazione delle risorse umane già inquadrate nelle stesse organizzazioni, purchè in presenza delle idonee professionalità richieste per la maggiore efficacia e qualità complessiva degli interventi promossi e di ricorrere alla selezione di risorse esterne con competenze specialistiche aggiuntive, secondo procedure di trasparenza e correttezza amministrativa;
 - f) di nominare un referente tecnico e amministrativo del progetto per ciascuno dei soggetti attuatori, che partecipa alle riunioni di coordinamento del gruppo di progetto, da tenere con cadenza almeno mensile;
 - g) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge Regionale della Puglia 26 ottobre 2006, n. 28 recante la "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", con il presente atto gli Enti Attuatori assumono l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale che sia la qualificazione giuridica del contratto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, di rispettare le normative vigenti in materia di rapporto di lavoro, in caso di contratti "atipici". Ogni infrazione ai suddetti obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata l.r. n. 28/2006. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Regione Puglia effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore degli Enti Attuatori per l'esecuzione della presente convenzione;
 - h) assumersi tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - i) dare immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/contraente), ove prevista, agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. La Regione Puglia si impegna, in qualità di soggetto proponente del Progetto "La Puglia non tratta", a:
- a) contribuire all'attivazione e al consolidamento di una Rete pluridisciplinare e di sensibilizzazione nel contesto territoriale di riferimento per favorire l'interazione e il confronto tra tutti gli attori chiave nel settore di intervento;
 - b) stimolare le altre istituzioni Pubbliche del territorio a condividere e far propria la progettualità di cui in oggetto;
 - c) contribuire alla diffusione dei risultati e allo scambio di buone prassi di livello locale, provinciale e regionale;
 - d) partecipare, aderendo formalmente, a progetti di intervento nei settori richiamati, e in particolare ai progetti in attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. 286/1998 e dell'art. 13 della L. 228/2003;
 - e) approvare entro trenta giorni dalla presentazione formale, la progettazione esecutiva di dettaglio del Progetto, da cui si evincano le micro-fasi di attuazione del progetto, gli indicatori per la misurazione della efficacia, della efficienza tecnica ed economica, l'impatto delle azioni del Progetto, le risorse umane impiegate per ciascuna micro-fase, specificandone competenze professionali e curriculum formativo-lavorativo, il modello di gestione interno a ciascun ente attuatore, il piano economico di ciascuna delle parti affidate alla attuazione dei soggetti attuatori sopra richiamati;
 - f) erogare a ciascuno dei soggetti attuatori i contributi per la quota di progetto assegnata, subordinatamente all'avvenuto trasferimento delle risorse dal Dipartimento delle pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in favore della Regione Puglia, nell'ambito del costo complessivo del Progetto, pari ad € 1.309.978,99, di cui € 1.299.978,99, riconosciuti a titolo di finanziamento dal Dipartimento delle Pari Opportunità, ed € 10.000,00 apportati dalla Regione Puglia a titolo di cofinanziamento.

Ai sensi della L. 136 del 13 agosto 2010, recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, i fondi previsti per l'intervento affidato affluiranno per ciascuno dei soggetti attuatori su apposito conto corrente dedicato e denominato "Gestione attività Progetto "La Puglia non tratta", acceso da ciascun soggetto attuatore presso il proprio istituto di credito. I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente, i cui estremi saranno comunicati a cura di ciascun soggetto attuatore del progetto entro 30 giorni della sottoscrizione del presente disciplinare.

I contributi saranno erogati con le seguenti modalità:



- il 100% relativo alla quota regionale del Progetto approvato dal Dipartimento per le Pari Opportunità successivamente alla avvenuta sottoscrizione della presente Convenzione e di approvazione della progettazione esecutiva di dettaglio a titolo di rimborso delle spese già sostenute dalla data di avvio delle attività;
 - un'erogazione in misura massima del 30% a seguito della approvazione della prima relazione trimestrale con i relativi rendiconti economici e, in ogni caso, subordinatamente all'avvenuto trasferimento delle risorse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Regione Puglia;
 - le successive erogazioni in base alle rendicontazioni trimestrali delle spese sostenute e dettagliatamente specificate, fino ad un importo massimo del 20% del finanziamento previsto e, in ogni caso, subordinatamente all'avvenuto trasferimento delle risorse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Regione Puglia;
 - il saldo a conclusione del progetto, a fronte della presentazione di idonea e dettagliata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e, in ogni caso, subordinatamente all'avvenuto trasferimento delle risorse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Regione Puglia.
- g) adottare gli opportuni atti per rendere operativo quanto sopra esposto;
- h) promuovere e coordinare il funzionamento del gruppo di progetto e le necessarie azioni di monitoraggio e verifica preliminari alle rendicontazioni da trasmettere al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 5**(Durata della convenzione)**

1. La presente convenzione ha durata a partire dalla data di avvio del Progetto fino alla sua conclusione il 30 novembre 2017.
2. Eventuali proroghe del termine finale per la realizzazione delle attività progettuali potranno essere concesse solo con un atto espresso del Dipartimento, sentita la Commissione Ministeriale e su richiesta della Regione Puglia, quale Ente Proponente.
3. Le spese sono considerate ammissibili a far data dalla dichiarazione di inizio attività, per quanto disposto dal Dipartimento delle Pari Opportunità e allo stesso comunicato dalla Regione Puglia.

ART. 6**(Modificazione della convenzione)**

1. Ogni modifica e integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti. Conseguentemente la disapprovazione, anche reiterata, di una o più delle clausole contenute nella convenzione stessa non potrà intendersi quale abrogazione tacita.

ART. 7**(Risoluzione anticipata della convenzione)**

1. Ogni firmatario può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso. Il recesso potrà avvenire, salvaguardando eventuali impegni già in corso e non avendo effetto liberatorio in ordine agli impegni assunti nei termini dell'intesa, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 - una delle Parti ponga in essere atti che costituiscano, direttamente o indirettamente, gravi violazioni di leggi o regolamenti, ovvero, inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle autorità competenti;
 - qualora si verifichi lo scioglimento di una delle Parti o comunque si determinino sostanziali modifiche all'assetto della convenzione, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stipulata;
 - qualora una delle Parti sia inadempiente degli obblighi contenuti nella presente convenzione.
2. In caso di recesso esercitato da uno o più dei firmatari della presente Convenzione, gli stessi soggetti attuatori sono tenuti a restituire le risorse eventualmente anticipate dalla Regione Puglia, che non siano già state utilizzate per una parte delle azioni da realizzare.
3. In caso di recesso esercitato da uno o da una parte dei soggetti attuatori, la Regione Puglia provvede, d'accordo con i soggetti attuatori rimanenti, la redistribuzione delle attività tra i soggetti attuatori rimanenti per assicurare la conclusione dello stesso progetto, in continuità di obiettivi e di tipologie di azioni previste.

ART. 8**(Trattamento dei dati)**

1. I soggetti sottoscrittori della presente convenzione, in qualità di soggetti attuatori, si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie riguardanti sia i dipendenti che l'Amministrazione regionale, nonché i destinatari delle azioni del progetto, senza formale autorizzazione dell'Amministrazione regionale medesima e dei singoli interessati, assicurando in ogni caso la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entrerà in possesso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 9**(Clausole finali)**

1. Le parti firmatarie del presente atto si impegnano ad adottare gli opportuni atti per rendere operativo quanto sopra esposto.



2. Qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione e/o alla interpretazione della presente convenzione sarà demandata in via esclusiva al Foro di Bari.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione Puglia	Per gli Enti Privati
<hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>